

Contratto per l'affidamento dei servizi di Advisory relativi alla predisposizione del Piano Industriale della S.I.N.T. S.p.A. con lo scopo di generare un concept di strutture in funzione del mercato attuale e prospettico con annesso piano di sviluppo e valorizzazione dei beni in suo possesso e ricerca di gestori esterni per l'utilizzo dei beni strategici quali il Complesso Termale, l'Hotel delle Terme e loro pertinenze previa formulazione di bandi pubblici.

TRA

S.I.N.T. s.p.a., con sede legale in Castellammare di Stabia al Viale delle Terme n. 3/5, p.iva 01245011216, iscritta al registro delle imprese di Napoli al n. 198769, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, dottor Biagio Vanacore, nato il 29 luglio 1953 a Castellammare di Stabia ed ivi residente alla Piazza Giovanni XXII n. 5, c.f. VNCBGI53L29C129Q (nel testo che segue, per brevità, "**SINT**");

E

RI.FOR.MED. s.r.l., con sede legale in Napoli, alla via Cervantes n. 55, p.iva e CF 07919970637, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 07919970637 - Iscrizione REA n. NA-679260 al presente atto rappresentata da Alessandra Accattatis Clons d'Orange nata a Napoli il 29/03/1967 - CF CCTLSN67C69F839D, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante (nel testo che segue, per brevità, anche "advisor")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di *advisory* relativi alla predisposizione del Piano Industriale della SINT S.p.A. con lo scopo di generare un concept di strutture in funzione del mercato attuale e prospettico con annesso piano di sviluppo e valorizzazione dei beni in suo possesso e ricerca di gestori esterni per l'utilizzo dei beni strategici quali il Complesso Termale, l'Hotel delle Terme e loro pertinenze previa formulazione di bandi pubblici.

L'advisor si obbliga, in particolare, a svolgere, con le modalità previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e secondo il relativo cronoprogramma, le seguenti prestazioni:

1. PRIMA FASE DI ADVISING *Predisposizione del Piano Industriale della SINT SPA*

*Soc. Immobiliare Nuova Terma
di C.mare di Stabia S.p.A.
dott. Biagio Vanacore
Amministratore Unico*

La prima fase si articola nelle seguenti attività:

- 1.1 Realizzazione di un progetto di valorizzazione e sviluppo della SINT s.p.a., con annesso business plan
- 1.2 Analisi del mercato attuale e prospettico

2. SECONDA FASE DI ADVISING_ *Ricerca di eventuali gestori esterni per l'utilizzo dei beni strategici parametrabile alle attività precedentemente svolte già da altri gestori*

La seconda fase si articola nelle seguenti attività:

- 2.1 Assistenza nella redazione dei bandi di ricerca dei nuovi gestori esterni per gli aspetti finanziari, societari e legali
- 2.2 Assistenza nella predisposizione della data room; nell'attività di due diligence da effettuarsi nei confronti dei soggetti esterni che hanno manifestato interesse alla gestione dei beni della SINT
- 2.3 Supporto nell'attuazione, nel pieno rispetto di normative, regole, ruoli e procedure, delle azioni di promozione/scouting dei possibili gestori esterni per l'utilizzo dei beni strategici quali Complesso Termale, dell'Hotel delle Terme e loro pertinenze.

Ai fini dello svolgimento di tali attività la SINT metterà a disposizione dell'advisor la documentazione ritenuta necessaria o utile.

Articolo 2 – Durata e luogo di esecuzione del contratto

La durata del contratto è di:

- massimo 6 mesi a decorrente dalla data di stipula, per la realizzazione delle attività di cui alla Prima Fase (cfr. art. 1 del presente contratto)
- da definirsi, per la realizzazione delle attività di cui alla Seconda Fase (cfr. art. 1 del presente contratto), queste ultime, difatti, dipendono dalla tempistica amministrativa relativa alla pubblicazione del bando per lo scouting dei possibili gestori esterni

Alla SINT è riservata un'opzione di proroga per un periodo non superiore a sei mesi, esercitabile mediante comunicazione scritta da inviare all'advisor almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto, con lettera raccomandata A.R.

L'eventuale esercizio della facoltà di proroga non comporta alcun incremento del corrispettivo di cui al successivo art. 3.

Le prestazioni contrattuali andranno eseguite, a seconda delle relative esigenze, presso

Soc. Immobiliare Nuove Terme
di C.mare di Stabia S.p.A.
dott. Biagio Manacore
Amministratore Unico

procedura pubblica, del contratto di gestione;

- b) avveramento di tutte le condizioni sospensive cui potrà essere sottoposta l'efficacia di tale contratto (ivi incluso l'ottenimento del nulla-osta esplicito ovvero del silenzio assenso da parte di eventuali autorità competente a livello nazionale o comunitario);
- c) accertamento del verificarsi delle condizioni sub b) di comune accordo tra la SINT, l'aggiudicatario e l'advisor mediante scambio di lettere.

Nel caso non venisse approvato il Piano Industriale, di cui alla prima fase di attività, l'advisor non percepirà alcun compenso; nel caso in cui venisse approvato il Piano Industriale ma non ci fossero offerte per la seconda fase, l'advisor percepirà solo il compenso relativo alla prima fase, mentre non avrà diritto ad alcun compenso per la seconda, rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti della SINT S.p.A.

Qualora non si prosegua nella procedura e venga interrotta in qualsiasi fase la SINT non avrà alcun obbligo di risarcimento o indennizzo e con la presentazione dell'offerta l'Advisor rinuncia a qualsiasi pretesa, risarcimento o indennizzo di qualsiasi genere.

Articolo 4 – Modalità di pagamento

Il compenso sarà corrisposto:

- per la prima fase di advising, direttamente da SINT ed in un'unica soluzione, all'atto dell'approvazione del predisposto piano industriale.

Il pagamento sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura da intestare a SINT s.p.a

La fattura dovrà contenere i riferimenti al presente contratto e riportare le coordinate bancarie del conto corrente, sul quale dovrà essere effettuato il pagamento.

L'importo sarà corrisposto mediante bonifico bancario sul c/c dedicato entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura.

- per la seconda fase di advising, il corrispettivo in favore dell'advisor sarà corrisposto direttamente dall'aggiudicatario, allorché questi presenti all'aggiudicatario nota sottoscritta da SINT che attesti l'avveramento delle condizioni di cui alla lettera b) del precedente art. 3.

Articolo 5 – Ulteriori obblighi dell'advisor

L'advisor si obbliga inoltre a:

Soci Immobiliare Nuove Terme
di Capri di Stabia S.p.A.
Dott. Biagio Vancore
Amministratore Unico

Ri.Fo.Med. s.r.l.
Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14
80133 Napoli
C.F. e P.IVA 01916010617

a) eseguire i servizi oggetto del presente contratto secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme vigenti (con particolare riguardo alla disciplina concernente la disciplina dei beni in proprietà di società partecipate e degli appalti pubblici), nonché dei migliori principi di deontologia ed etica professionale, ed osservando scrupolosamente le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel contratto stesso;

b) manlevare e tenere indenne la SINT da ogni conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza nell'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto, delle norme e delle prescrizioni, di qualsivoglia natura, vigenti nelle materie oggetto del contratto medesimo;

c) rispettare tutte le indicazioni impartite dalla SINT in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto nonché a dare immediata comunicazione alla SINT medesima di ogni circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del contratto;

d) consegnare alla SINT sia in forma cartacea sia su supporto informatico tutta la documentazione prodotta e/o acquisita in adempimento delle prestazioni assunte con il presente contratto, salvi i documenti di rilevanza esclusivamente interna all'advisor;

e) in tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, ad avere esclusivo riguardo agli interessi della SINT e ad adottare, per tutta la durata dell'appalto, una condotta idonea ad evitare conflitti di interesse od anche solo il formarsi di situazioni da cui potrebbero scaturire simili conflitti. A tal fine, nelle Manifestazioni e nelle offerte d'Asta i potenziali gestori dovranno rendere e/o confermare apposite dichiarazioni circa l'assenza di relazioni personali, professionali o patrimoniali con l'advisor capaci di influenzarne l'imparzialità d'azione nell'ambito della procedura di appalto, ferma restando la possibilità di verifica diretta dell'effettiva assenza di tali relazioni da parte della SINT.

Qualora l'advisor ravvisi situazioni di potenziale conflitto, dovrà darne immediata comunicazione alla SINT, proponendo nel contempo le modalità di soluzione. La SINT valuterà le soluzioni proposte e, ove le ritenga insufficienti, avrà diritto alla risoluzione del contratto.

La risoluzione potrà essere altresì invocata dalla SINT in caso di mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'advisor, della situazione di conflitto di interessi.

In ogni caso l'advisor non potrà, né direttamente né tramite fiduciari o persone interposte o società controllate, rendersi aggiudicatario dei servizi di gestione dei beni di SINT o finanziarne l'aggiudicazione;

f) a rispettare e far rispettare dai partecipanti alla procedura di appalto tutte le particolari

cautele che la SINT potrà prescrivere per l'osservanza della normative sulla gestione dei beni pubblici;

g) svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto con personale di cui garantisce affidabilità, onestà, correttezza, professionalità, competenza e riservatezza;

h) consegnare ai soggetti interessati l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati di pertinenza effettuato dalla SINT;

i) corrispondere ai propri dipendenti un trattamento normativo ed economico conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e ai contratti collettivi di lavoro per la categoria, applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, nonché risultanti da successive modifiche e integrazioni, e provvedere a proprie cura e spese esclusive al pagamento di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali relativi ai dipendenti medesimi;

j) consentire alla SINT l'esecuzione di qualsiasi controllo sullo svolgimento delle prestazioni che potrà effettuarsi con le modalità ritenute più opportune;

k) far osservare al proprio personale e agli eventuali altri soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni contrattuali le prescrizioni emanate dalla SINT nonché a far esibire, a richiesta del personale incaricato, un documento per la loro identificazione;

l) rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) adottando a proprio carico, nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando la SINT da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

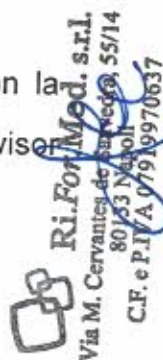
Articolo 6 – Gruppo di lavoro

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dall'advisor con la propria organizzazione e mediante l'utilizzo del gruppo di lavoro comunicato dall'Advisor prima della sottoscrizione del presente contratto.

Nell'esecuzione dell'intero processo di cui alla presente procedura, l'advisor dovrà dotarsi di un gruppo di lavoro costituito da esperti:

- del mercato di riferimento;
- di finanza, di diritto amministrativo, di diritto societario e commerciale.

Un membro del gruppo dovrà assumere il ruolo di Responsabile del gruppo per tutti gli aspetti operativi, organizzativi e procedurali connessi con la definizione e l'attuazione del Piano industriale.


Ri.Fo.Med. s.r.l.
Via M. Cervantes de Sarceda, 55/14
80133 Napoli
C.F. e P.I.V.A. 07919970637


Soc. Immobiliare Nuove Terme
di Capri di Stabia S.p.A.
dott. Riagio Vanacore
Amministratore Unico

Il Responsabile del gruppo avrà, tra l'altro, il compito di:

- a) coordinare tutto il personale dipendente e gli eventuali professionisti esterni preposti alle singole attività;
- b) controllare e garantire la qualità dei servizi forniti;
- c) partecipare a riunioni e incontri promossi dalla SINT per particolari problematiche connesse alla redazione del piano industriale e della successiva eventuale fase di identificazione di gestori dei beni della società;
- d) partecipare periodicamente a riunioni aventi ad oggetto la reportistica sulle attività svolte;
- e) assicurare la massima collaborazione e assistenza per la disamina e la proposta di soluzione di ogni problematica sollevata dalla SINT ovvero dall'advisor stesso in occasione dello svolgimento delle singole attività affidate con il presente contratto.

Il gruppo di lavoro comunicato dalla Ri.For.Med. è costituito come segue:

- **Salvatore Esposito De Falco**, socio e direttore generale Ri.for.med, è professore Ordinario di Corporate Governance presso l'Università degli Studi di Roma «Sapienza».
- **Francesco Schiavone**, consulente esterno, è professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese, già idoneo Ordinario, presso l'Università degli Studi di Napoli «Parthenope».
- **Gennaro Punzo**, consulente esterno, è professore Associato di Statistica Economica, presso l'Università degli Studi di Napoli «Parthenope».
- **Antonio Thomas**, consulente esterno, è ricercatore di Economia Aziendale, già idoneo professore Associato di Economia Aziendale, presso l'Università degli Studi di Napoli «Parthenope».
- **Olimpia Esposito De Falco**, consulente esterno, è avvocato civilista, dottore ricerca in Diritto Tributario.
- **Maria Pia Masia**, dipendente Ri.for.med, dottore di ricerca in economia e Finanza per il governo delle Imprese, Senior Advisor.
- **Antonio Biancospino**, dipendente Ri.for.med, è dottore in Scienze Politiche indirizzo economico, Senior Advisor.

Ri.For.Med.S.r.l.

Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14
80133 Napoli
C.F. e P.IVA 07919970637

Il gruppo di lavoro indicato potrà essere integrato con ulteriori componenti ovvero variato a seguito di eventuali sostituzioni dei componenti il gruppo di lavoro; in quest'ultimo caso i nuovi componenti dovranno presentare caratteristiche di esperienza e professionalità comparabili a quelli sostituiti.

Inoltre, tutte le variazioni al gruppo di lavoro dovranno essere comunicate per la relative approvazione alla SINT a mezzo PEC.

Articolo 7 – Proprietà e titolarità della documentazione e delle opere

La documentazione di qualsiasi tipo - inclusi i piani, le stime, i reports e ogni altra creazione intellettuale incorporata in documenti, anche informatici e audio/video – che sarà prodotta direttamente o indirettamente dall'advisor in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto resterà di esclusiva proprietà della SINT, salvi i documenti di rilevanza puramente interna all'advisor, intendendosi i relativi diritti ceduti irrevocabilmente ed illimitatamente alla SINT medesima.

Quest'ultima potrà quindi sfruttare la citata documentazione senza restrizione alcuna e ne potrà disporre liberamente.

L'advisor assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi e all'utilizzo di conoscenze o soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. In particolare, qualora venga promossa nei confronti della SINT azione giudiziaria da parte di terzi per la violazione di tali diritti, l'advisor assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Articolo-8 - Clausola penale

In caso di ritardo nell'adempimento da parte dell'advisor delle prestazioni di cui all'art. 1, oltre il termine di cui al precedente art. 2, la SINT si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali giornaliere:

- dal 10° al 30° giorno di ritardo: € 300,00
- dal 31° al 60° giorno di ritardo: € 500,00
- oltre il 60° giorno di ritardo: € 1.000,00.

Il credito derivante dall'applicazione delle penali potrà essere in tutto o in parte compensato dalla SINT con il corrispettivo o l'indennizzo dovuto all'advisor per le prestazioni contrattuali. Resta ferma la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 10 e, in ogni caso, di chiedere il risarcimento dei danni da inadempimento, oltre al maggior danno conseguente al ritardo.

Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione

La SINT si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ai sensi


Rifor Med. s.r.l.
Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14
80133 Napoli
C.F. e P.I.A. 07919970637

dell'art. 1456 codice civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l'advisor diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite (sempre che le stesse risultino di oggettiva utilità per la SINT), e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dalla SINT, qualora:

- l'advisor sia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 1, 5 lett. e), i), l), e 14;
- si verifichi il caso previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 (DURC negativo per 2 volte consecutive);
- il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento del valore netto del contratto;
- l'advisor risulti sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale anche stragiudiziale;
- una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'advisor risultino non veritiere;
- si verifichino i casi previsti dall'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

In tali casi sarà data comunicazione, a mezzo raccomandata A.R. o con strumenti elettronici equivalenti, della dichiarazione di avvalersi della clausola di risoluzione. Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Per l'inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente contratto, resta salva la facoltà per la SINT di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Dalla risoluzione, comunque, non possono conseguire per l'advisor diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite (sempre che le stesse risultino di oggettiva utilità per la SINT), fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dalla SINT.

La risoluzione non comporta alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento in favore dell'advisor.

Articolo 10 – Diritto di recesso

La SINT ha facoltà di recedere dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, mediante raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 30 giorni.

Qualora la SINT receda:

- a) prima che sia scaduto il termine per la redazione del piano industriale e, comunque, prima della sua approvazione oppure
- b) dopo l'apertura della fase di ricerca di eventuali gestori del patrimonio immobiliare di SINT e prima della sua chiusura, oppure
- c) dopo la sua chiusura ma senza che sia pervenuta alcuna manifestazione d'interesse, dovrà riconoscere all'advisor un equo compenso per le attività svolte, determinato d'intesa fra le parti in base alle prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto già effettivamente compiute (sempre che le stesse risultino di oggettiva utilità per la SINT) e a una quantificazione dettagliata dei costi operativi effettivamente sostenuti dall'advisor.

La SINT si riserva altresì la facoltà di sospendere, interrompere o revocare, anche parzialmente, determinate operazioni e/o attività iniziate e/o compiute dall'advisor, ovvero di non dare seguito alle stesse, ferma restando la continuazione dell'appalto; in tali ipotesi la SINT riconoscerà all'advisor, relativamente alle operazioni e/o attività interrotte o revocate, un equo compenso determinato secondo i criteri di cui alla precedente comma.

Gli importi previsti nei commi precedenti saranno dovuti a definitivo e completo ristoro di ogni eventuale diritto, pretesa e spesa dell'advisor.

Resta in ogni caso fermo che, sino alla stipulazione del contratto di gestione fra la SINT e l'aggiudicatario, ogni decisione sullo svolgimento della procedura d'appalto, compresa l'opportunità dell'indizione della medesima, sarà esclusivamente rimessa alla volontà discrezionale della SINT.

Resta sempre salvo, inoltre, il diritto della SINT al risarcimento dei danni subiti a causa delle inadempienze dell'advisor, nonché il diritto al pagamento delle penali previsto dal precedente art. 8, sia ove tali inadempienze abbiano determinato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 9, sia in ogni altro caso.

Articolo 11 - Risarcimento danni arrecati a persone e/o cose

L'advisor assume a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che, nel corso del contratto, possa cagionare alla SINT, ai dipendenti di questa, ai terzi, nonché alle cose di sua proprietà o pertinenza, con espressa esclusione della SINT da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

Articolo 12 – Subappalto

Non possono costituire oggetto di subappalto le attività di direzione e coordinamento

generale dell'appalto e di interlocuzione con la SINT.

Articolo-13 - Divieto di cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti a terzi

È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006.

La cessione dei crediti dell'advisor, nascenti dal presente contratto, è consentita e opponibile alla SINT nei limiti e con le forme stabiliti dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 14 – Riservatezza

Le notizie e i dati non di pubblico dominio relativi all'oggetto del contratto, al Piano Industriale ed alla SINT comunque venuti a conoscenza dell'advisor e del suo personale, e le informazioni trattate o memorizzate dalle relative apparecchiature EDP non dovranno, in alcun modo ed in alcuna forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti nel presente contratto.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche di cui si abbia informativa ai fini del presente contratto e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed esercitato nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio

dei diritti dell'interessato previste dalla predetta normativa.

Articolo 16 - Direttore per l'esecuzione del contratto

Il Direttore per l'esecuzione del contratto è il Prof. Salvatore Esposito De Falco

Articolo 17 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse originare dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torre Annunziata.

Articolo 18 – Allegati

Formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Allegato a) "Offerta Tecnica" presentata in sede di gara

Castellammare di Stabia, li 11 ottobre 2017

S.I.N.T. s.p.a.

Soc. Immobiliare Nuove Terme
di C.mare di Stabia S.p.A.
dott. Biagio Vanacore
Amministratore Unico

a

RI.FOR.MED. s.r.l.

RI.FOR.MED. s.r.l.

Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14
80133 Napoli
C.F. e P.I.V.A. 07919970637

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3 (Corrispettivo); art. 4 (Modalità di pagamento); art. 5 (Ulteriori obblighi della società); art. 8 (Clausola penale); art. 9 (Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione); art. 10 (Diritto di recesso); art. 13 (Divieto di cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti a terzi); art. 17 (Legge applicabile e Foro competente).

Castellammare di Stabia, li 11 ottobre 2017

S.I.N.T. s.p.a.

Soc. Immobiliare Nuove Terme
di C.mare di Stabia S.p.A.
dott. Biagio Vanacore
Amministratore Unico

RI.FOR.MED. s.r.l.

RI.FOR.MED. s.r.l.

Via M. Cervantes de Saavedra, 55/14
80133 Napoli
C.F. e P.I.V.A. 07919970637